

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 766</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACHILLI, CASTIGLIONE, QUERCI, BALLARDINI,  
FERRARI MARTE**

*Presentata il 16 novembre 1976*

### Norme per lo snellimento delle procedure in materia di esecuzione di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di assicurare una pronta utilizzazione della spesa pubblica stanziata nel settore delle opere pubbliche, dell'edilizia residenziale ed in quello degli interventi straordinari per il Mezzogiorno impone di emanare un insieme di norme dirette a superare, in via temporanea e senza ampie modifiche della disciplina vigente sulla materia, taluni ostacoli che si frappongono all'attuazione dei programmi esecutivi.

Le innovazioni contenute nella presente proposta di legge, lungi dallo incidere principi fondamentali, intendono avere una portata eminentemente pratica, essendo a tutti noto che molto spesso — nonostante le semplificazioni procedurali già apportate — una rigida osservanza di adempimenti tecnici ed amministrativi non assolutamente indispensabili, ma prescritti, finisce con il causare sensibili differimenti degli appalti e dello inizio e sviluppo dei lavori finanziati, giungendo talvolta ad un loro indeterminato rinvio.

Le conseguenze del ritardo dell'azione dei pubblici poteri sono fin troppo evidenti: dalla constatata insufficienza dei fondi impegnati ed erosi dalla lievitazione dei prezzi originano occorrenze di nuovi fondi, dalla mancata, puntuale apertura dei cantieri o da un disarticolato succedersi dei vari

appalti (opere murarie, impianti, ecc.) riferiti a singoli tipi di opere pubbliche derivano ingiustificati fermi dei lavori, ulteriori oneri finanziari, ristagni industriali, disagi degli operatori economici, disoccupazione, carenze nella dotazione delle attrezzature programmate.

Avuto riguardo all'attuale momento congiunturale ed agli effetti che gli stanziamenti nel settore considerato debbono esercitare a breve termine nel campo degli investimenti e della occupazione nonché sulla disponibilità di servizi e di abitazioni ad uso della collettività, le disposizioni che si propongono mirano a conseguire un triplice ordine di risultati che possono così sintetizzarsi:

1) consentire un automatico sistema di aggiornamento economico dei progetti approvati e tuttora non entrati in esecuzione al fine di adeguarli rapidamente al mercato delle costruzioni;

2) accelerare previsti tempi procedurali non compatibili con l'urgenza delle realizzazioni;

3) riconoscere sul piano formale la costituzione di associazioni imprenditoriali di carattere temporaneo per un tempestivo ed organico compimento delle opere.

Tutto ciò premesso, si illustrano le singole norme del provvedimento.

1. — L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce l'arco temporale e l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni che restano circoscritti il primo alla data del 31 dicembre 1978, considerandosi questo quale tempo minimo per un loro positivo effetto, ed il secondo a tutte le opere pubbliche finanziate a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della Cassa per il mezzogiorno e che si eseguono da parte di pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici (comuni, province, istituti case popolari, aziende, ecc.), abbracciando così l'intero quadro delle realizzazioni del settore.

2. — L'articolo 2 attribuisce alla approvazione dei progetti da parte degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Prescrive, inoltre, in mancanza di sollecito consenso dei proprietari interessati, la obbligatorietà del ricorso alla occupazione di urgenza per ottenere il possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori.

Benché una norma del genere sia stata introdotta in vari provvedimenti di finanziamento di opere pubbliche, sussiste ancora una fascia di interventi cui non è dato avvalersi di tale disposizione.

Il compimento dei procedimenti prescritti per giungere alle suddette dichiarazioni formali e l'inerte protrarsi delle trattative con le parti private sono tra i più costanti motivi di iniziali, serie perdite di tempo nello avvio dei lavori.

3. — L'articolo 3, che costituisce una delle innovazioni del provvedimento, intende affrontare e risolvere, sotto un profilo pratico, il problema delle opere che, pur risultando da progetti generali debitamente approvati in precedenza, tarderebbero ad entrare in attuazione per il mancato adeguamento delle relative previsioni di spesa nei confronti del mercato delle costruzioni ed i cui elaborati dovrebbero dalle amministrazioni e dagli enti gestori essere necessariamente sottoposti, previa restituzione agli studi professionali dei compilatori, allo indispensabile aggiornamento economico che, oltre a condurre a diverse valutazioni, potrebbe involgere delle vere e proprie rielaborazioni progettuali.

Trattasi, nella fattispecie, sia delle opere risultanti da progetti generali approvati e mai mandati ad effetto e sia degli stralci residui di progetti generali anche essi approvati e parzialmente eseguiti e dei connessi lotti di completamento, lavori la cui esecuzione potrebbe essere sollecitamente assicurata mediante l'adozione di un unitario sistema di aggiornamento dei prezzi delle vecchie previsioni di spesa ricavato da apposite tabelle di coefficienti medi di incremento stabilite ed approvate dai pubblici poteri con obiettività di giudizio e rapportate alle varie categorie di opere ed alle varie zone territoriali di intervento, sistema che consentirebbe una rapida apertura di numerosi cantieri e la conclusione di molte opere incompiute.

Vero è che può obbiettarsi che nei casi ipotizzati potrebbe soccorrere l'esperimento di gare di appalto con accettazione di offerte in aumento, ma deve convenirsi che mentre le gare in aumento dilatano in modo incontrollabile la spesa pubblica, dall'altra proprio per quanto attiene agli stralci residui ed ai lotti di complemento devono giocoforza predisporre i rispettivi elaborati tecnici sia pure automaticamente dedotti dagli originari progetti generali approvati.

Pertanto, allo esclusivo fine di evitare gravi ritardi, l'articolo in esame stabilisce che nel termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge, il provveditore alle opere pubbliche di intesa con il presidente della giunta regionale determina ed approva con proprio atto una tabella di coefficienti medi di aggiornamento riferiti a singoli tipi di opere, località di esecuzione e date di compilazione dei progetti generali, tabella che per le opere della Cassa per il mezzogiorno viene compilata ed approvata dagli organi di tale ente.

La computazione dei nuovi ammontari di stima è operata con l'applicazione ai prezzi progettuali dei coefficienti fissi indicati nella citata tabella ed il provvedimento di aggiornamento delle precedenti previsioni di spesa adottato dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali e della Cassa per il mezzogiorno equivale ad approvazione o riapprovazione del progetto e dispone, nei limiti degli stanziamenti autorizzati, il conseguente finanziamento aggiuntivo.

Nello stesso termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge, le amministrazioni e gli enti pubblici fruanti di fi-

nanziamenti, concorsi o contributi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o della Cassa per il mezzogiorno per la esecuzione di opere pubbliche debbono richiedere agli organi statali, regionali, provinciali o della Cassa per il mezzogiorno, pena la decadenza dai benefici concessi, l'aggiornamento delle previsioni di spesa dei progetti delle opere che li riguardano a mezzo delle descritte procedure semplificate.

L'ultimo comma prevede che per i lavori di completamento da attuare con i fondi stanziati con i decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377, convertiti nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493, il termine di due mesi per le richieste da parte delle amministrazioni ed enti pubblici decorre dalla data di comunicazione del nuovo finanziamento.

4. — L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, prescrive che gli appalti di opere pubbliche da effettuarsi per licitazione privata devono essere preventivamente pubblicizzati con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o sul « Bollettino » della regione a seconda che l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari o inferiore a un miliardo e duecento milioni di lire e, in ogni caso, sui principali quotidiani diffusi nella regione sede della stazione appaltante, avviso che deve essere sempre pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ove la gara sia indetta da amministrazioni centrali dello Stato, dall'ANAS o da altri enti e aziende a carattere nazionale.

Detti adempimenti possono essere non osservati in casi di necessità ed urgenza e solo se l'importo dei lavori sia superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni di lire, potendosi in tali casi pubblicare l'avviso in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede lo stesso appaltante.

Appare chiaro che le suddette incombenze — dirette ad assicurare il più alto numero di imprese concorrenti — se sono pienamente valide e giustificate in periodi normali divengono fonti di sicuri ritardi di mesi in periodi eccezionali di rilancio produttivo.

In relazione a ciò, l'articolo 4 della presente proposta di legge dispone che la pubblicità delle gare di appalto per licitazione privata possa essere effettuata da ogni pubblica amministrazione, qualunque sia l'importo dei lavori da appaltare, con le moda-

lità di urgenza di cui al quarto comma del citato articolo 7 della legge n. 14 del 1973.

Il secondo comma provvede, poi, in via consequenziale a ridurre da centoventi a quaranta giorni il termine previsto dall'ultimo comma del ripetuto articolo 7 della legge n. 14 per la diramazione degli inviti alle ditte prescelte a concorrere.

5. — L'articolo 5 consente, nel caso di lotti successivi o di completamento di progetti generali di opere pubbliche parzialmente realizzate che l'appalto dei relativi lavori possa essere affidato, per trattativa privata, all'impresa esecutrice dei lavori del lotto precedente purché questi ultimi siano ancora in corso e l'appaltatore possieda i prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per assumere il nuovo appalto.

La norma si propone di evitare soluzioni di continuità nelle opere attuate per stralci, di garantire un costante progresso dei lavori unitamente al mantenimento della occupazione e, sul piano operativo, è intesa a neutralizzare gli effetti negativi delle interferenze tra cantieri organizzati da ditte diverse sugli stessi luoghi di lavoro.

6. — L'articolo 6 dispone che la consegna dei lavori delle opere pubbliche deve essere normalmente effettuata con il rito della urgenza di cui al secondo comma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici e cioè subito dopo il deliberamento (aggiudicazione o affidamento) e, quindi, senza attendere i tempi previsti dal capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, per la stipula, l'approvazione del contratto e la definitiva consegna, tempi che qualora integralmente rispettati comportano la perdita di alcuni mesi.

Infatti, se si tiene conto che il contratto di appalto deve essere stipulato entro 30 giorni dal deliberamento ed approvato nei successivi 60 giorni e che la definitiva consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di approvazione del contratto, si ha la dimensione di quanto possa essere anticipato l'inizio dei lavori.

7. — L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 1977 i termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, già prorogati al 31 dicembre 1976 con l'articolo 16-ter del decreto-legge 13 agosto 1975,

n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 376.

Tali termini sono quelli specificati all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e si riferiscono a transitorie disposizioni agevolative per pervenire all'immediato appalto delle opere pubbliche fruente del concorso o contributo dello Stato nonché in materia di concessione e somministrazione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti con prestazione di preventiva garanzia dello Stato.

Poiché tutte le norme del provvedimento sono finalizzate ad accelerare, sino al 31 dicembre 1977, la realizzazione della spesa pubblica nel settore, la norma vuole rappresentare un ulteriore contributo per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

8. — L'articolo 8 stabilisce, in deroga alle disposizioni vigenti, che tutte le deliberazioni degli enti locali riguardanti la esecuzione delle opere pubbliche indicate all'articolo 1 sono adottate dalla giunta con i poteri del consiglio e diventano subito esecutive.

Data l'eccezionalità della norma — diretta anch'essa ad affrettare tempi procedurali — il secondo comma ne tempera gli effetti, attribuendo agli organi di controllo, per soli motivi di legittimità, il potere di sospensione degli atti deliberativi nel termine di quindici giorni dal loro ricevimento.

Ne consegue, quindi, che mentre le giunte locali restano autorizzate, per i fini previsti, ad assumere atti spettanti ai rispettivi consigli, sono d'altra parte obbligate a trasmettere le adottate determinazioni ai propri organi di controllo per l'esercizio della eventuale sospensione di efficacia per riscontrati vizi di legittimità.

9. — L'articolo 9, altra innovazione del provvedimento, introduce nel nostro ordinamento, con talune modifiche dettate dalla provvisorietà delle norme, l'istituto previsto dalle direttive CEE del raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e la esecuzione delle opere pubbliche.

L'istituto, la cui disciplina è pure contenuta nel disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati (stampato Camera n. 3219) concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici alle direttive della Comunità europea, consente l'associazione temporanea di imprese in funzione del compimento di un'opera nella

esecuzione della quale ciascuna mantiene la propria individualità.

Esso, oltre a salvaguardare la posizione delle piccole imprese e di quelle locali, costituisce un serio impulso alla qualificazione e specializzazione nonché il più valido strumento diretto ad eliminare il praticato subappalto di fatto, dando ad ogni impresa raggruppata la possibilità di stabilire rapporti diretti con l'amministrazione appaltante, e ponendosi in definitiva quale incentivo alla formazione di nuove dimensioni operative.

Il primo comma stabilisce, infatti, che le imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche diverse corrispondenti al complesso dei lavori da appaltare (per esempio opere murarie ed impianti vari) possono associarsi in via temporanea e richiedere di essere invitate a presentare una offerta congiunta.

Il secondo, terzo e quarto comma sanciscono il vincolo di solidarietà tra le imprese raggruppate, impongono la designazione di una impresa capogruppo con particolari requisiti atti a garantire la buona esecuzione dell'opera e regolano le ipotesi di morte o di fallimento delle imprese mandanti e della impresa mandataria ai fini della prosecuzione dei lavori appaltati.

10. — L'articolo 10 costituisce il logico corollario dell'articolo precedente.

Con tale articolo, le amministrazioni ed enti appaltanti, ove debbano eseguire opere pubbliche articolate in varie categorie di lavori, sono autorizzate ad esperire gare globali invitandovi, in presenza di apposite richieste, anche raggruppamenti temporanei di imprese a presentare offerte congiunte.

Il secondo, terzo e quarto comma stabiliscono le particolari condizioni da inserire nell'avviso di gara in ordine alla partecipazione di raggruppamenti di imprese, l'obbligo della sottoscrizione dell'offerta congiunta da parte di tutte le imprese associate, quello della designazione dell'impresa capogruppo, quello della esecuzione da parte delle ditte riunite dei lavori attinenti alla propria specializzazione nonché il principio della responsabilità solidale.

Il quinto e sesto comma, in ciò distaccandosi dalle direttive CEE, come già per la sottoscrizione dell'offerta congiunta, dispongono che l'atto contrattuale deve essere firmato da tutte le imprese raggruppate e che i mandati di pagamento sono intestati congiuntamente alle medesime.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate a totale carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o con il loro concorso o contributo e che si eseguono da parte di pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici, si applicano, in deroga alle disposizioni vigenti e fino alla data del 31 dicembre 1978, le norme di cui alla presente legge.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1978, le norme di cui alla presente legge sono pure applicabili alle opere pubbliche eseguite con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno nonché ai programmi di intervento di edilizia residenziale sovvenzionata dallo Stato.

## ART. 2.

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Salvo consenso dei proprietari interessati, la immediata disponibilità dei beni immobili necessari per la esecuzione dei lavori deve essere assicurata mediante la occupazione di urgenza dei beni stessi.

## ART. 3.

L'aggiornamento delle previsioni di spesa per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 1 risultanti da progetti generali già approvati può essere effettuato con le procedure semplificate di cui ai seguenti commi.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio d'intesa con il presidente della giunta regionale determina e approva con proprio decreto una tabella di aggiornamento con la quale sono fissati coefficienti medi di adeguamento prezzi riferiti a categorie di

opere, località di esecuzione e date di compilazione dei progetti.

Per le opere finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno la tabella di cui al precedente comma viene redatta ed approvata dai competenti organi della stessa cassa.

All'aggiornamento dei singoli progetti generali, dei loro stralci e dei relativi lotti di completamento si procede mediante applicazione ai prezzi unitari di progetto del coefficiente fisso ricavato dalla prevista tabella.

Nello stesso termine stabilito al secondo comma, le amministrazioni e gli enti pubblici, cui sia stato promesso o concesso il finanziamento, il contributo o il concorso dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o della Cassa per il mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche o di lotti di opere pubbliche non ancora appaltati, sono tenuti a richiedere al provveditore alle opere pubbliche, al presidente della giunta regionale, ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o al presidente della Cassa per il mezzogiorno, pena la decadenza dei benefici assentiti o concessi, l'aggiornamento delle previsioni progettuali di spesa da operarsi con le procedure semplificate di cui al presente articolo.

Il provvedimento di aggiornamento delle previsioni di spesa adottato dal provveditore alle opere pubbliche, dal presidente della giunta regionale, dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e dal presidente della Cassa per il mezzogiorno ha valore di approvazione o riapprovazione del progetto e dispone, nei limiti degli stanziamenti autorizzati, la concessione o la integrazione del finanziamento, del contributo o del concorso in base alla spesa rivalutata.

Per i lavori di completamento da eseguirsi con i finanziamenti disposti dai decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377 convertiti nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492, e n. 493, il termine di cui al quinto comma decorre dalla data della comunicazione dei competenti organi statali o regionali del nuovo finanziamento, concorso o contributo.

#### ART. 4.

La pubblicazione degli avvisi delle gare di appalto per licitazione privata, a prescindere dall'importo dei lavori da appaltare e dalla qualità della pubblica ammi-

nistrazione appaltante, può essere effettuata con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 è ridotto a quaranta giorni.

#### ART. 5.

L'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente mediante trattativa privata agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il detto lotto, salvo l'adeguamento dei prezzi unitari per come previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Il ricorso alla trattativa privata di cui al primo comma è ammissibile ove i lavori del lotto precedente siano ancora in corso e purché l'impresa affidataria sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per assumere l'appalto.

#### ART. 6.

La consegna dei lavori riguardanti le opere di cui all'articolo 1 va di norma effettuata avvalendosi della procedura di urgenza stabilita dal secondo comma dell'articolo 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni.

#### ART. 7.

I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, prorogati al 31 dicembre 1976 con l'articolo 16-ter del decreto-legge 13 agosto 1975 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977.

#### ART. 8.

Tutti gli atti deliberativi degli enti locali concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 sono adottati dalla giunta con i poteri del consiglio e sono immediatamente esecutivi.

Gli organi di controllo possono sospendere l'esecutività degli atti di cui al comma precedente, per soli vizi di legittimità, nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione.

ART. 9.

Le imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche diverse corrispondenti alla varietà dei lavori da appaltare per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 possono costituirsi in gruppo temporaneo ed avanzare richiesta di essere ammesse a presentare offerta congiunta nelle gare indette da amministrazioni ed enti pubblici per l'esecuzione delle opere stesse.

Le imprese associate in gruppo temporaneo restano obbligate in solido e debbono tra loro designare, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza, una impresa capogruppo, la quale deve essere iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per una classifica almeno superiore alla sesta e per la categoria avente maggior peso in relazione ai lavori in appalto.

In caso di morte o di fallimento dell'impresa capogruppo, l'ente appaltante dichiara se intende proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria per come previsto dal comma precedente e che sia di gradimento dell'ente stesso o se preferisce recedere dall'appalto.

In caso di morte o di fallimento di una impresa mandante, il capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione dei lavori appaltati, direttamente o a mezzo delle altre imprese associate.

ART. 10.

Per l'esecuzione di singole opere pubbliche articolate in diverse categorie di lavori, ben distinguibili e comparabili per natura ed entità, le amministrazioni ed enti appaltanti sono autorizzati ad effettuare gare globali, invitandovi, ove sussistano richieste di interessati, anche gruppi di imprenditori, appositamente associati, a presentare offerte congiunte.

L'avviso di gara indicherà, nei casi di cui al primo comma, l'ammissibilità di associazioni temporanee di imprese, le categorie e i limiti di importo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori delle singole imprese raggruppate. Ai fini dell'ammissione alla gara sarà presa in considerazione la potenzialità tecnico-economica complessiva risultante dalla unione delle

imprese associate in rapporto alla loro iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituite in gruppo temporaneo, deve specificare le categorie di lavori o le parti di opere che saranno eseguite da ciascuna impresa associata e deve contenere la designazione della impresa capogruppo in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge.

L'impresa capogruppo e le altre componenti del gruppo, ciascuna delle quali eseguirà le opere della propria specializzazione, sono vincolate in solido nei confronti dell'amministrazione appaltante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

Il contratto di appalto deve essere firmato da tutte le imprese del gruppo dichiarato aggiudicatario dei lavori e deve indicare l'impresa capogruppo quale rappresentante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto assunto, anche successivi al collaudo dei lavori, sino alla definitiva estinzione di ogni rapporto.

I mandati di pagamento sono intestati congiuntamente a tutte le imprese facenti parte del gruppo.